

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5687

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PRANDINI, DONAZZON, BORGHINI, STRADA, CAVAGNA, MINOZZI, PROVANTINI, GRASSI, MANFREDINI, CHERCHI, FRANCESE

Presentata il 21 maggio 1991

Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico e nuove norme di incentivazione degli interventi cooperativi nelle politiche di promozione industriale

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'approssimarsi della scadenza del mercato unico europeo prevista per il 1993, pone all'apparato industriale e distributivo del nostro Paese problemi non indifferenti di competitività ed efficienza.

Sono già operanti, sia pure con molti limiti e problemi, leggi che affrontano le tematiche dell'innovazione e del consolidamento dei diversi settori. Si tratta ora di garantire la certezza delle risorse finanziarie per il triennio che si chiude con il 1993, per consentire la continuità dei processi di adeguamento alla realtà del mercato unico e di chiudere una fase — per la verità assai poco convincente — della politica industriale per i settori produttivi.

Si tratta però anche di avviare processi di consolidamento del tessuto dell'impresa minore, così vitale per il nostro Paese, che non si è potuto prendere in considerazione all'interno della lunga discussione del provvedimento sulle piccole e medie imprese. Consolidamento che può realizzarsi anche attraverso la promozione di politiche di creazione di imprese.

Il provvedimento che sottoponiamo alla vostra attenzione si compone quindi di due capi, uno relativo al rifinanziamento di alcune leggi di spesa e l'altro relativo alla modifica della legge 27 febbraio 1985, n. 49, più nota come « legge Marcora ».

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO

ART. 1.

(Fondo nazionale per l'artigianato).

1. Al Fondo nazionale per l'artigianato di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, è conferita la somma di lire 50 miliardi per l'anno 1991.

ART. 2.

(Credito agevolato al settore commerciale).

1. Il Fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio, è incrementato di lire 270 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

ART. 3.

(Contributi alle società promotrici di centri commerciali e di mercati agroalimentari).

1. Il Fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è ulteriormente incrementato di lire 55 miliardi per l'anno 1991, di lire 70 miliardi per il 1992 e di lire 70 miliardi per il 1993, per la concessione, alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso e dei mercati agroalimentari dei contributi previsti dal comma 16 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

ART. 4.

(Rifinanziamento dei programmi previsti dalla legge 24 dicembre 1985, n. 808, con finalità civile).

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 80 miliardi nell'anno 1992 e 160 miliardi per l'anno 1993.

2. Le somme di cui al comma 1 devono essere impegnate per interventi che abbiano le finalità previste al numero 5) del secondo comma dell'articolo 1 della medesima legge 24 dicembre 1985, n. 808.

ART. 5.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1991, si provvede a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Rifinanziamento del Fondo nazionale per l'artigianato ».

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, valutato in lire 270 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991 all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Rifinanziamento della legge n. 517 del 1975 in materia di credito agevolato al commercio ».

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, valutato in lire 55 miliardi per l'anno 1991, in lire 70 miliardi per il 1992 e in lire 70 miliardi per il 1993 si provvede a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di

previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Rifinanziamento della legge n. 41 del 1986, articolo 11, comma 16, per la realizzazione di centri commerciali e di mercati agroalimentari ».

4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, valutato in lire 80 miliardi per l'anno 1992 e 160 miliardi per l'anno 1993, si provvede a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Rifinanziamento della legge n. 808 del 1985, per interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel campo aeronautico ».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO II

INCENTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI COOPERATIVI NELLE POLITICHE DI PROMOZIONE INDUSTRIALE

ART. 6.

(Requisiti delle cooperative).

1. Possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge, secondo le modalità indicate negli articoli successivi, le cooperative appartenenti al settore di produzione e lavoro che abbiano i seguenti requisiti:

a) siano ispirate ai principi di mutualità richiamati espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti con riferimento agli articoli 23 e 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e integrazioni;

b) siano iscritte nei registri delle prefetture e nello schedario generale della

cooperazione e siano soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) siano composte da lavoratori ammessi al trattamento della Cassa integrazione guadagni dipendenti da imprese per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, e dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, oppure dipendenti da imprese sottoposte a procedure concorsuali previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oppure licenziati per cessazione della attività dell'impresa o per riduzione di personale, oppure dipendenti da aziende poste in vendita o in liquidazione dai proprietari;

d) realizzino in tutto o in parte la salvaguardia dell'occupazione dei lavoratori delle imprese di cui alla lettera c) mediante l'acquisto, l'affitto, la gestione anche parziale delle aziende stesse o di singoli rami di azienda o di gruppi di beni della medesima, oppure mediante iniziative imprenditoriali sostitutive attuate anche rilevando aziende già esistenti.

2. Le cooperative costituite per le finalità di cui al presente articolo, le quali abbiano in gestione anche parziale le aziende, possono esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle medesime.

3. Le cooperative di cui al comma 1 possono altresì associare altri lavoratori in Cassa integrazione guadagni, disoccupati e persone in cerca di prima occupazione iscritte nelle liste di collocamento, nonché personale tecnico e amministrativo in misura non superiore al 30 per cento e persone giuridiche, anche in deroga a norme di legge o di statuto interno che le regolano, in misura non superiore al 25 per cento del capitale sociale.

4. Fatta salva la competenza primaria della regione Trentino-Alto Adige in materia di sviluppo della cooperazione e di

vigilanza sulle cooperative, la presente legge non trova applicazione per le iniziative avviate nel suo territorio.

ART. 7.

(Obblighi dei soci lavoratori).

1. I lavoratori di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 sono tenuti a conferire capitale sociale in misura non inferiore a quattro milioni di lire ciascuno. Il 50 per cento della quota sottoscritta deve risultare versato all'atto della presentazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da parte delle società finanziaria di cui all'articolo 8, della richiesta di contributo presentata ai sensi del comma 2 dell'articolo 9; la parte rimanente deve essere versata nei successivi due anni.

2. Il conferimento di cui al comma 1 può essere attuato anche mediante cessione totale o parziale del credito relativo al trattamento di fine rapporto maturato alle dipendenze dell'impresa di provenienza.

3. Fermo restando quanto disposto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, il fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto provvederà a versare direttamente alla cooperativa le somme dovute ai lavoratori e da questi cedute.

ART. 8.

(Società finanziarie).

1. In deroga alle vigenti norme possono partecipare alle cooperative di cui all'articolo 6 le società finanziarie, promosse dalle associazioni nazionali riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, che siano costituite in forma di società cooperative dotate dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 6 ed il cui capitale, non inferiore a 500 milioni di lire, sia posseduto

per almeno l'80 per cento da cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi.

2. Le società finanziarie di cui al comma 1 devono tenere apposita contabilità separata per tutte le attività diverse da quelle attinenti all'attuazione della presente legge.

3. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato nominano, rispettivamente, il presidente e un membro effettivo del collegio sindacale delle società finanziarie di cui al comma 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina altresì un membro supplente del medesimo collegio.

4. Le società finanziarie di cui al comma 1 devono presentare ogni anno ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato il proprio bilancio certificato da una società di revisione autorizzata ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e corredato dai bilanci certificati delle cooperative nelle quali ciascuna ha assunto partecipazioni. Il costo delle certificazioni è a carico del fondo per un importo massimo di lire cinque milioni ciascuna; la somma eventualmente residua rimane a carico della cooperativa. Le società finanziarie devono altresì inviare annualmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione sull'attività svolta.

5. Alle sedute del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società finanziarie di cui al comma 1 assiste un magistrato della Corte dei conti, in analogia a quanto previsto dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, al fine di acquisire elementi per il successivo controllo da parte della Corte dei conti della gestione del fondo di cui all'articolo 9 ed al fine di formulare, in qualsiasi momento, se accerti irregolarità di gestione, i suoi rilievi ai Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.

6. Alle società finanziarie di cui al comma 1 è corrisposto, per gli oneri connessi all'istruttoria, all'assistenza ed alla consulenza relative ai progetti predisposti dalle cooperative di cui all'articolo 6, nonché per la gestione delle partecipazioni nelle stesse, un compenso, posto a carico del fondo di cui all'articolo 9, determinato nella misura prevista dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 febbraio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 10 febbraio 1990. Successive eventuali modificazioni verranno apportate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 9.

*(Istituzione del fondo
ed erogazione dei contributi).*

1. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un fondo speciale per gli interventi di promozione cooperativa con gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

2. Il fondo di cui al comma 1 eroga contributi in conto capitale alle società finanziarie di cui al comma 1 dell'articolo 8 alla condizione che esse partecipino alle cooperative di cui all'articolo 6 mediante la sottoscrizione di capitale nella misura almeno uguale ai predetti contributi.

3. Le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui al presente articolo, nonché le eventuali priorità, sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. Con il medesimo decreto sono fissati, anche in misure differenziate per territori e per settori produttivi:

a) il rapporto massimo tra ammon-tare della partecipazione della società finanziaria ed il capitale sottoscritto di ciascuna cooperativa;

b) l'ammontare massimo della partecipazione della società finanziaria per socio della cooperativa.

4. Fino alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di cui al comma 3, restano valide le procedure e le disposizioni del decreto ministeriale 25 luglio 1986, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 36 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 1987.

5. I lavoratori soci delle cooperative che abbiano ottenuto la partecipazione della società finanziaria non possono per un triennio, a decorrere dalla ammissione a socio della società finanziaria nella cooperativa, usufruire del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria né dell'indennità di disoccupazione speciale.

ART. 10.

(Riscatto, recesso e cessione di quote).

1. Anche in deroga a norme di legge i soci delle cooperative partecipate possono esercitare, in qualunque momento, il diritto di riscatto, anche parziale, della quota di proprietà della società finanziaria. I soci ed i dipendenti delle cooperative partecipate che riscattino o acquistino le quote delle società finanziarie possono portare a deduzione del loro reddito imponibile per cinque anni a partire dalla data del riscatto o dell'acquisto delle quote fino ad un massimo di lire 2.500.000 per ciascun anno.

2. Le società finanziarie, trascorsi tre anni dalla data di iscrizione nel libro soci delle cooperative partecipate, possono cedere la propria quota a nuovi soci di queste, fermo restando il diritto di prelazione per i vecchi soci.

3. Le società finanziarie, trascorsi cinque anni dalla data di iscrizione nel libro soci delle cooperative partecipate, possono recedere dandone comunicazione al consiglio di amministrazione.

4. Il valore della quota è determinato sulla base di quanto previsto dalla legislazione in materia di cooperazione

vigente al momento del riscatto o della cessione della medesima o del recesso della società finanziaria.

5. Le risorse derivanti dall'esercizio del diritto di riscatto o di recesso ovvero dalla cessione delle quote corrispondenti al contributo di cui all'articolo 9, vanno iscritte in apposito fondo del bilancio delle società finanziarie. Tali risorse devono essere impiegate nell'assunzione di partecipazioni nelle cooperative di cui all'articolo 6.

6. In caso di scioglimento per qualsiasi motivo delle società finanziarie le quote di partecipazione da esse assunte nelle singole cooperative sono gestite dal liquidatore della società finanziaria stessa il quale esercita le facoltà di cui al comma 2 ed al comma 3 su conforme parere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per il riscatto da parte dei soci si applica il comma 1 ed i relativi proventi sono versati sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 9. In caso di scioglimento per qualsiasi motivo delle cooperative la eventuale quota di riparto spettante alla società finanziaria è iscritta nel bilancio delle società finanziarie ai sensi del comma 5.

7. Le norme del presente articolo si applicano anche alle partecipazioni assunte, sulla base della legge 27 febbraio 1985, n. 49, in data precedente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 11.

*(Coordinamento e verifica
della convenienza degli interventi).*

1. Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) determina le direttive ed i requisiti minimi, con riferimento al numero dei soci lavoratori di ciascuna cooperativa, per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge,

nonché per il coordinamento con ogni agevolazione alle iniziative imprenditoriali prevista da leggi dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Fino alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della suddetta delibera del CIPI restano valide le direttive impartite con le delibere del 19 dicembre 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 1986, e del 12 febbraio 1987, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 36 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 1987.

2. La società finanziaria deve allegare alla domanda di contributo di cui all'articolo 9 una relazione sull'iniziativa per la verifica della convenienza, sotto i profili tecnico, economico e finanziario, dei programmi di investimento predisposti dalle cooperative di cui all'articolo 6 o dei programmi di maggiori investimenti predisposti dalle cooperative che già hanno ottenuto una partecipazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, sulla base di successive sottoscrizioni di capitale sociale e nel rispetto dei limiti massimi fissati dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'articolo 9, comma 3. Tali programmi possono prevedere sia le immobilizzazioni che la copertura del fabbisogno di capitale di esercizio calcolato sulla base dell'ultimo bilancio approvato o di una situazione patrimoniale previsionale.

3. Copia della domanda e della relazione prevista al comma 2 deve essere contemporaneamente trasmessa dalla società finanziaria alla regione nel cui territorio è avviata l'iniziativa. Entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento, le regioni esprimono il loro parere motivato sulla validità imprenditoriale dell'iniziativa stessa.

ART. 12.

*(Comitato di gestione del fondo
e verifiche degli investimenti).*

1. Con il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 9 è altresì istituito un comitato di gestione composto da non più di

dodici membri, ai fini della formulazione di proposte o pareri in merito alla gestione complessiva del fondo di cui all'articolo 9 ed in merito ai singoli atti e provvedimenti ministeriali di cui all'articolo 9, comma 2. Ai membri del comitato di gestione, viene corrisposto un compenso determinato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro. Le spese di funzionamento del comitato, ivi compreso detto compenso, sono a carico del fondo speciale nella misura massima annua di lire 100 milioni.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre verifiche ed ispezioni circa la realizzazione e lo stato di avanzamento dei programmi predisposti dalle cooperative, nominando a tal fine, con proprio decreto, apposite commissioni. Gli oneri relativi sono posti a carico del fondo speciale di cui all'articolo 9.

ART. 13.

(Abrogazione di norme).

1. Il titolo II della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e l'articolo 15, comma 19, della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonché l'articolo 10, commi 1, 4, 5 e 6, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono abrogati. Le residue disponibilità esistenti sul fondo istituito dall'articolo 17 della legge n. 49 del 1985 presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, ivi comprese quelle derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 120 del 1989 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 1989, sono trasferite al fondo di cui all'articolo 9 della presente legge con modalità determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 14.

(Rifinanziamento della legge n. 49 del 1985).

1. Al fondo di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è conferita la somma di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Rifinanziamento degli articoli 5 e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181 ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 15.

(Finanziamento del fondo speciale per gli interventi di promozione cooperativa).

1. Al fondo di cui all'articolo 9 è conferita la somma di lire 5 miliardi per il 1991 e di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 5 miliardi per il 1991 e a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: « Interventi di politica attiva del lavoro comprese le politiche di formazione professionale ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.